ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/47/CE CONCERNENTE LA TUTELA DELL'ACQUIRENTE PER TALUNI ASPETTI DEI CONTRATTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO DI GODIMENTO A TEMPO PARZIALE DI BENI IMMOBILI

Art. 8

Risoluzione del contratto di concessione di credito

Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5.

Versione in vigore dal 12 febbraio 1999, non più in vigore dal 23 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili
Estremi	Decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-427-1998/art-8-risoluzione-del-contratto-di-concessione-di-credito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it